



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
CAPITANERIA DI PORTO
CHIOGGIA

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Chioggia:

- PRESO ATTO** della necessità di disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione nell'approdo turistico di Albarella, sito in Rosolina (RO), in considerazione dei numerosi fenomeni comportamentali a causa di taluni soggetti che, attesa la loro estraneità alla società concessionaria, adducono nocumento alle regolari attività di transito e manovra delle unità da diporto nell'ambito dello stesso approdo turistico
- TENUTO CONTO** delle caratteristiche strutturali proprie dell'approdo turistico di Albarella;
- VISTI** gli articoli 30, 68, 81, 1161, 1164, 1174, 1231 e 1255 del codice della navigazione e gli articoli 27, 28, 59 e 524 del relativo regolamento di esecuzione;
- VISTI** gli articoli 1, 3, 4, 5 e 105 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1999 n. 507 recante "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999 n. 205";
- VISTA** la Legge Regionale del Veneto 04 novembre 2002 n. 33 "Testo Unico sul Turismo";
- VISTA** la Legge 08 luglio 2003 n. 172, recante disposizioni per il riordino ed il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 171 del 18 luglio 2005 "Codice della nautica da diporto ed attuazione della Direttiva 2003/44/CE a norma dell'articolo 6 della Legge 8 luglio 2003, n. 172", e successive modificazioni ed integrazioni e il Decreto Ministeriale 29 luglio 2008 n. 146 "Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del Decreto Legislativo 18.07.2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto";
- VISTO** il decreto legislativo 9 gennaio 2012 n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 52/92, recante il "Regolamento per l'esercizio e l'uso dell'approdo turistico di Albarella"
- VISTA** la concessione demaniale marittima n. 33 del 29/03/2003;

O R D I N A

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente ordinanza, emanata esclusivamente ai fini della sicurezza della navigazione marittima e salvaguardia della vita umana in mare, si applica nell'ambito dell'approdo turistico di Albarella, così come individuato dalla planimetria di cui all'Allegato 1, che costituisce parte integrante della presente ordinanza.

ART. 2 DEFINIZIONI

Per "pesca professionale" si intende qualunque attività individuata dall'art. 2 del D. Lgs. 04/2012.

Per "pesca non professionale" si intende qualunque attività individuata dall'art. 6 del D. Lgs. 04/2012.

ART. 3 DIVIETI

Fatte salve talune attività di carattere scientifico e di ricerca, espressamente e preventivamente autorizzate dall'Autorità Marittima, è fatto assoluto divieto di praticare attività di pesca professionale o pesca non professionale, così come definita all'art. 2 della presente ordinanza, all'interno dell'approdo turistico di Albarella.

ART. 4 DISPOSIZIONI FINALI E SANZIONATORIE

Chiunque non osservi le norme stabilite nella presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, è punibile ai sensi dell'art. 1164 del Codice della Navigazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'Albo della Capitaneria di Porto di Chioggia e l'inclusione nel sito internet www.guardiacostiera.gov.it/chioggia, alla sezione Ordinanze.

Ogni altra disposizione in contrasto con la presente Ordinanza è da considerarsi abrogata.

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 1199/1971. È altresì ammesso ricorso giurisdizionale al competente T.A.R. entro il termine di sessanta giorni ai sensi dell'art. 29 e art. 41 del D.Lgs 104/2010 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni.

IL COMANDANTE

C.F. (CP) Michele MESSINA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e D.Lgs. 7
marzo 2005 n. 82 e norme collegate.

Allegato 1



Google Earth

© 2021 Google



300 m